

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO
(ai sensi dell'art. 8, comma 4b del Regolamento n. 509/1998)

TRA

L'Istituto di specializzazione in psicoterapia Iscra srl, con sede in Modena, Largo Aldo Moro n.28, 41124, partita IVA 01804330361, nella persona del suo Legale Rappresentante, Dott. Mauro Mariotti, nato a Carrara (MS) il 04/07/194, C.F. MRTMRA49L04B832Y, di seguito indicato "Soggetto promotore";

E

l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Mantova con sede legale in Mantova (MN) cap 46100 strada Lago Paiolo n. 10, codice fiscale/partita IVA 02481840201, PEC: protocollo generale@pec.asst-mantova.it, rappresentata dal Direttore Generale Dott.ssa Anna Gerola nata a Moglia (MN) il 08.02.1963, di seguito denominata "Soggetto ospitante"; definite collettivamente le "Parti"

PREMESSO CHE:

- l'art. 3 della Legge n. 56/1989 stabilisce che, ai fini della formazione professionale all'esercizio dell'attività psicoterapeutica, le scuole di psicoterapia riconosciute sono equiparate alle scuole di specializzazione universitarie;
- ai sensi degli articoli 2 e 8 del Regolamento n. 509/1998, gli allievi delle scuole in psicoterapia sono tenuti ad effettuare un tirocinio, suddiviso in almeno cento (100) ore per ciascun anno di corso, presso strutture pubbliche o enti privati accreditati/convenzionati col S.S.N. (Servizio Sanitario Nazionale), nei quali l'allievo possa confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell'utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza;
- l'O.M. 10 dicembre 2004 e s.m.i¹ prevede che, nell'atto di convenzione, debba risultare che il tirocinio è finalizzato alla formazione in psicoterapia secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento n. 509/1998, che nella struttura ospitante si svolge attività di psicoterapia, che sia dichiarato il periodo di validità della stessa ed il numero massimo di allievi dell'Istituto promotore che può svolgervi annualmente il tirocinio con la supervisione di uno psicoterapeuta;
- L' Istituto Modenese di Psicoterapia Sistemica e Relazionale – ISCRA s.r.l. è legalmente riconosciuto quale scuola idonea ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia per i fini di cui all'art. 3 della legge n. 56/1989 (rif: Decreto Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica datato 10/10/1994, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie generale n. 56, 25/10/1994);

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART. 1

- Il Soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture, compatibilmente con la disponibilità delle stesse, gli studenti iscritti presso il Soggetto promotore per l'espletamento delle attività di tirocinio idonee ai fini della specializzazione in psicoterapia pari a n. 150 ore, secondo quanto previsto all'art. 8 del DM 11/12/98 n. 509, con l'acquisizione di documentate esperienze pratico-applicative.
- Presso il Soggetto ospitante si erogano servizi di psicoterapia e di diagnostica clinica e sono presenti psicoterapeuti che svolgono anche la funzione di tutor per gli specializzandi, i quali saranno accolti nel numero massimo di n. 2 per anno, in relazione alla compatibilità organizzativa presso i/le servizi/strutture aziendali nei periodi che saranno concordati tra il Soggetto ospitante e il Soggetto promotore.

¹ Circolare MIUR, prot. n. 2563 del 29.5.2008.

- L'accoglimento e l'ammissione dei tirocinanti presso il Soggetto ospitante è subordinato a specifica istanza da parte del Soggetto promotore, includente nominativo e dati anagrafici del tirocinante, decorrenza e termine del tirocinio, struttura di destinazione e tutor aziendale, estremi delle polizze assicurative, da inviare previamente all'indirizzo Pec del Soggetto ospitante.

ART. 2

- All'attività di tirocinio di cui all'articolo 1 possono partecipare gli specializzandi (esclusivamente laureati in medicina e/o psicologia, abilitati all'esercizio delle rispettive professioni) iscritti ai corsi di specializzazione in psicoterapia.

ART. 3

- Durante lo svolgimento del tirocinio di formazione ed orientamento, l'attività è seguita e verificata da un tutor psicoterapeuta designato dal soggetto promotore (Istituto di specializzazione in psicoterapia), in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un tutor psicoterapeuta, indicato dall'Ente ospitante, come responsabile aziendale.
- Per ciascun tirocinante inserito nelle strutture dell'Ente ospitante, in base alla presente convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
 - a. il nominativo del tirocinante;
 - b. i nominativi dei tutor (del responsabile didattico-organizzativo e del responsabile aziendale) e del responsabile della struttura dell'Ente ospitante;
 - c. gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio con l'indicazione dei tempi di presenza all'interno dell'Ente ospitante;
 - d. le strutture dell'Ente ospitante (sedi, reparti, uffici, etc.), con specifica finalizzazione all'attività psicoterapeutica e alla diagnosi clinica, presso cui sarà svolto il tirocinio;
 - e. i riferimenti delle polizze assicurative richiamate al successivo art. 5.

ART. 4

- Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:
 1. svolgere le attività previste dal progetto formativo individuale definite con il tutor del soggetto promotore e del soggetto ospitante, osservando gli orari e i giorni concordati;
 2. rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
 3. mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
 4. garantire la riservatezza sulle informazioni e sui dati trattati o dei quali comunque siano venuti a conoscenza in occasione del tirocinio ed a rispettare tutte le disposizioni previste dal D.Lgs. 101/2018 e dal regolamento UE 2016/679 in materia di tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali, con particolare riguardo ai dati sensibili;
 5. seguire le indicazioni del tutor e fare riferimento ad esso per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze e garantire comportamenti adeguati;
 6. ottemperare alle disposizioni contenute nel Codice Etico del Soggetto ospitante e nel Codice di Comportamento adottato dalla medesima ai sensi dell'art. 54 del Dlgs 165/2001 ed in conformità al DPR n. 62 del 16.04.2013.

ART. 5

- L'Istituto di specializzazione in psicoterapia Iscra assicura che, nell'espletamento dell'attività di tirocinio, gli specializzandi siano coperti da adeguata polizza assicurativa per responsabilità civile contro terzi, nonché da polizza INAIL infortuni contro gli eventuali rischi derivanti dall'espletamento del tirocinio;
- L'invio delle relative polizze assicurative all'Azienda/Ente ospitante è propedeutica all'inizio del tirocinio ed è condizione di risoluzione della convenzione.
- L'invio delle comunicazioni obbligatorie è assolto dal Soggetto promotore.

ART. 6

- In base all'art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 81/2008 *“Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”* i tirocinanti, ai fini e agli effetti delle disposizioni del suddetto Decreto, devono essere intesi come “lavoratori”.
- Le Parti si impegnano a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa come segue:
 - a) “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti” ai sensi dell’art. 37 D.Lgs. n. 81/08:
 - formazione generale 4 ore: a carico del Soggetto promotore;
 - formazione specifica 12 ore: a carico del Soggetto ospitante a completamento o integrazione di quanto già eventualmente svolto presso l’Ente promotore;
 - b) “Informazione ai lavoratori” ai sensi dell’art. 36 D.Lgs. n. 81/08 a carico del Soggetto ospitante riguardo a: organizzazione del SPP aziendale compreso l’affidamento dei compiti speciali (primo soccorso e antincendio) a lavoratori interni all’azienda, rischio intrinseco aziendale.
 - c) “Fornitura dei dispositivi di protezione” eventualmente necessari, ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i: a carico del Soggetto ospitante.
 - d) “Sorveglianza sanitaria” ai sensi dell’art. 41 D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i., se prevista in relazione alla mansione svolta dal tirocinante e in funzione degli specifici rischi cui è esposto nello svolgimento dell’attività: a carico del Soggetto ospitante. Al Medico Competente dell’Azienda, nell’ambito della sorveglianza sanitaria, il tirocinante dovrà consegnare in copia i documenti previsti dal Protocollo di sorveglianza sanitaria dell’Ente ospitante, compresa la Certificazione di idoneità sanitaria rilasciata dall’ente di provenienza qualora sottoposto a sorveglianza sanitaria in relazione ai rischi lavorativi connessi. L’avvio del tirocinio è subordinato alla certificazione di idoneità sanitaria del tirocinante in relazione ai rischi lavorativi connessi alle attività di tirocinio presso l’Azienda.
Nell’eventualità risultasse necessario estendere il percorso di tirocinio ad attività con esposizione al rischio da radiazioni ionizzanti, le Parti dovranno concordare gli adempimenti e le azioni necessarie per l’attivazione dei sistemi di prevenzione e protezione secondo le norme vigenti (D.Lgs. n. 101/2020).

Art. 7

- Le Parti dichiarano che il trattamento dei dati personali è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti dei soggetti interessati, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 e del d.lgs 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali).
- Con riferimento al trattamento dei dati personali dei tirocinanti e del personale addetto all’espletamento delle attività oggetto della presente convenzione, le Parti operano autonomamente, in qualità di titolari del trattamento, ciascuna per le proprie competenze, e dell’informativa messa a disposizione dei soggetti interessati ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679.
- Per le operazioni di trattamento le Parti garantiscono che queste saranno svolte da soggetti appositamente autorizzati e formati all’assolvimento di tali compiti, debitamente nominati responsabili o autorizzati al trattamento, e con mezzi dotati di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza dei soggetti interessati cui i dati di riferiscono e a evitare l’indebito accesso a soggetti terzi o a personale non autorizzato.
- Ove necessario, l’Azienda, quale titolare del trattamento per i dati di propria competenza, designerà i tirocinanti che svolgono le attività curriculari presso la propria sede, quali persone autorizzate al trattamento dei dati ai sensi dell’art. 29 del Regolamento UE 2016/679. Questi soggetti dovranno accedere solo ai dati personali strettamente necessari all’espletamento dell’attività formativa e osservare diligentemente le istruzioni impartite dal titolare secondo le vigenti normative nazionali ed europee in materia di protezione dei dati personali, nonché di segreto professionale.

ART. 8

- Per la responsabilità derivante dai comportamenti dai valori e dalle regole deontologiche di condotta, l’Ente promotore dichiara di aver preso visione del Codice di comportamento e

del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione del Soggetto ospitante, disponibili sul sito aziendale (consultabile alla pagina www.asst-mantova.it – sezione “Amministrazione trasparente”), e di impegnarsi ad adottare, nello svolgimento delle funzioni connesse alla convenzione in oggetto, anche tramite proprio personale, comportamenti conformi alle previsioni in essi contenute.

- Le Parti sono tenute ad osservare ogni altra disposizione normativa vigente finalizzata alla prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione. L'Ente promotore è consapevole che la violazione del Codice di Comportamento costituirà inadempimento contrattuale e comporterà l'automatica risoluzione della presente collaborazione.

ART. 9

- La presente convenzione produce gli effetti dalla data dell'ultima sottoscrizione digitale e avrà durata pari a tre anni. Alla scadenza potrà essere rinnovata su espressa richiesta di una delle due parti con apposito atto.
- Ciascuna delle parti ha facoltà di recedere dalla stessa con un preavviso di almeno tre mesi da comunicarsi mediante PEC.
- La convenzione si applicherà ad ogni tirocinio che avrà avuto inizio nell'arco temporale di vigenza, fino alla conclusione di questo, comprese le eventuali sospensioni e proroghe.
- Il recesso dalla convenzione o la sua naturale scadenza non hanno effetto sui tirocini in svolgimento, che si concluderanno come indicato nei singoli progetti formativi.

ART. 10

- Le parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente convenzione; nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, il Foro competente è quello di Mantova.

ART. 11

- La presente convenzione, redatta in un unico documento informatico, viene sottoscritta con firma digitale ai sensi della normativa vigente.
- E' soggetta ad imposta di bollo sin dall'origine ai sensi dell'art. 2, Tariffa Parte prima del D.P.R. n. 642/1972 con onere a carico dell'Ente promotore che vi provvede in modo in modo straordinario (art. 12 del D.P.R. n. 642/1972) mediante n. 2 marche contrassegno (Euro 16,00 ogni 100 righe) rilasciate in data 19/03/2024 aventi codici identificativi n. 01201952015149 e 01201952015150.
- Il presente atto sarà registrato solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 2 Tariffa parte II allegata al D.P.R. n.131/1986 a cura e spese della parte richiedente.

Art. 12

Per tutto quanto non esplicitamente previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 in materia di Documentazione Amministrativa, il Soggetto Promotore e il Soggetto Ospitante dichiarano, per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità, il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi di cui alla DGR n. X/7763 del 17/01/2018

Letto, approvato e sottoscritto

Letto, approvato e sottoscritto

Rappresentante Legale
Istituto di specializzazione
in psicoterapia

ASST Mantova – Direttore Generale
Dott.ssa Anna Gerola